



CAMERA DI COMMERCIO  
DEL MOLISE  
Azienda Speciale SERM



# L'etichettatura dei prodotti alimentari

## Focus olio extra vergine di oliva e sottoli

21 marzo 2023

**Cristina Giovannini Luca**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Riferimenti normativi\*

Abrogate dai Reg. UE 2104/2022 e 2105/2022, in vigore dal 24/11/2022

## ORIZZONTALE

- Reg. UE 1169/2011
- D. Lgs 145/2017
- D. Lgs 231/2017

## VERTICALE

- Reg. UE 29/2012 e s.m.i.
- Reg. CEE 2568/91 e s.m.i.
- DM 10 novembre 2009
- Legge 14 gennaio 2013 n. 9 e s.m.i.

\* NB: per i **prodotti DOP/IGP o in regime biologico** è necessario rispettare anche le disposizioni specifiche



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Informazioni obbligatorie

Confezionato nello stabilimento di  
via Torino 45, Chieti

Campagna di raccolta ottobre 2019  
Da consumarsi preferibilmente entro  
fine 2020

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo  
da fonti di luce e calore

Origine: Italia

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 ml	
Energia	3700 kJ/900 kcal
Grassi	100 g
di cui acidi grassi saturi	16 g
Carboidrati	0 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	0 g
Proteine	0 g
Sale	0 g

Oleificio Mario Rossi  
Via Roma 31, Chieti

**OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA**

Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e  
unicamente mediante procedimenti meccanici

1 L

L01102019



# Altri requisiti



Pratiche leali  
d'informazione



Lingua



Modalità di  
presentazione  
grafica



# Pratiche leali d'informazione

Le informazioni sugli alimenti:

- **non inducono in errore il consumatore** es. circa le caratteristiche dell'alimento (composizione, origine, proprietà, etc.), anche suggerendo la presenza di caratteristiche particolari quando sono in realtà comuni a prodotti analoghi
- sono **precise, chiare e facilmente comprensibili** per il consumatore
- non attribuiscono proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia umana
- i **divieti** e le **limitazioni** sono validi anche per **pubblicità e presentazione** degli alimenti **in tutte le sue forme** (es. brochure, e-commerce, etc.)



# Requisiti linguistici

- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato

Es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.

- **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua



# Modalità di presentazione

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi o da scritte che possono interferire.

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure  $\geq 0,9\text{mm}$  per imballaggi con superficie maggiore  $< 80\text{ cm}^2$ )

ALTEZZA DELLA X




**Denominazione dell'alimento**  
e **quantità netta** devono  
essere riportate  
nello **stesso campo visivo**



# Modalità di presentazione

**Campo visivo** -> tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale



**Campo visivo principale** -> il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto



# Denominazione dell'alimento

- Olio extra vergine di oliva
- Olio di oliva vergine
- Olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini
- Olio di sansa di oliva



# Luogo di origine

**Obbligatoria** solo per **l'olio di oliva vergine** e **l'olio extra vergine di oliva**, vietata negli altri casi (l'olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini e per l'olio di sansa di oliva)

---

È necessario  
apporre

allo **Stato membro**, all'**Unione europea** o al **Paese terzo** (es. Origine Italia, prodotto in Italia, olio spagnolo, etc.)

**unicamente**  
un riferimento:

---

all'UE o all'extra UE nel caso di **miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo**, utilizzando specifiche diciture riportate nella normativa (es. "miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea")

---


a una denominazione di origine protetta (**DOP**) oppure a un'indicazione geografica protetta (**IGP**), in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare

---



# Luogo di origine

## Esempi



# Luogo di origine

Il luogo di origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla **zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio** nel quale è stato estratto l'olio.

Es. "**Origine Italia**"

indica che entrambe le fasi di raccolta e di molitura delle olive sono avvenute in Italia

Se le **olive sono state raccolte in uno Stato membro** o un paese terzo, **diverso da quello in cui è situato il frantoio** nel quale è stato estratto l'olio, è necessario indicarlo in etichetta.

Es. "**Olio extra vergine di oliva ottenuto in Italia da olive raccolte in Grecia**"


indica che la molitura è avvenuta in Italia, ma le olive sono state raccolte in Grecia



# Luogo di origine

Attenzione!

da olive romagnole



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Denominazione dell'alimento e luogo di origine

- sono **raggruppate nel campo visivo principale**, cioè nel campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto
- sono riportate con la **dicitura completa**, senza abbreviazioni/sigle (es. "olio EVO")
- compaiono con un **corpo di testo omogeneo**, quindi con caratteri uguali per tipologia (font) e dimensione



# Denominazione dell'alimento e origine

Attenzione!



OLIO EXTRA VERGINE  
DI OLIVA  
ESTRATTO A FREDDO



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Informazione sulla categoria di olio

Deve essere apposta sull'etichetta, **non necessariamente in prossimità della denominazione**, rispettando le diciture indicate nella normativa di settore

Es. per l'olio extravergine di oliva

*“olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”*



# Condizioni particolari di magazzinaggio

Devono essere obbligatoriamente indicate le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto e cioè **una dicitura che l'olio deve essere tenuto al riparo dalla luce e dal calore**

Conservare in un luogo fresco ed asciutto lontano da luce e fonti di calore

Conservare al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore. Chiudere accuratamente la bottiglia dopo l'uso.

Richiudere accuratamente il contenitore e riparlo in un luogo fresco, lontano da fonti di calore ed al riparo della luce.



# Numero dell'impianto di condizionamento

*Quando gli impianti di condizionamento sono riconosciuti a livello nazionale conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 [...] l'etichetta dell'olio di oliva dovrebbe includere l'identificativo alfanumerico attribuito all'impianto di condizionamento, al fine di consentire una migliore tracciabilità e la tutela del consumatore.*

*Articolo 6*

Considerando 15 del Reg. UE 2104/2022

Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento a livello nazionale

Per gli oli di cui all'articolo 1, lettera b) [olio di oliva vergini ed extra vergini, oli di oliva e di sansa di oliva], l'etichetta, se del caso, riporta l'identificativo alfanumerico dell'impianto di condizionamento riconosciuto conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.



# Campagna di raccolta

Obbligatoria, in Italia, per l'**olio extra vergine di oliva** e l'**olio di oliva vergine** se il 100% dell'olio proviene da tale raccolta

## Le regole

**Deve precedere il termine minimo di conservazione** (es. "Campagna di raccolta ottobre 2022 – Da consumarsi preferibilmente entro fine 2023").

Indicata con la relativa **campagna di commercializzazione** (es. 2022/2023) a norma del Reg. UE 1308/2013, oppure riportando **mese e anno della molitura**, in quest'ordine (es. ottobre 2023). Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.

Campagna di raccolta olive 2019/2020

Da consumarsi preferibilmente entro il

Campagna di Raccolta:

**Ottobre 2023**

Da consumarsi preferibilmente entro il:



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Informazioni facoltative

- **Non inducono in errore** il consumatore -> Pratiche leali d'informazione (art. 7)
- **Non sono ambigue né confuse** per il consumatore
- Sono, se del caso, **basate sui dati scientifici pertinenti**
- Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti



# Menzioni riservate facoltative

- **Modalità produttive** («estratto a freddo», «prima spremitura a freddo») per oli vergini ed extra vergini
  - > necessaria comunicazione preventiva sul Portale dell'Olio d'Oliva
- **Caratteristiche organolettiche (gusto o odore)** per oli vergini ed extra vergini
  - > solo le caratteristiche organolettiche definite nell'allegato IX del Reg. UE 1308/2013
  - > solo se basate su valutazioni eseguite secondo All. I del Reg. UE 2205/2022 (metodo) e II del Reg. UE 2104/2022 (definizioni e intervalli di risultati)
- **Parametri analitici** (acidità massima prevista alla data del TMC)
  - > solo se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dei valori massimi dell'indice di perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto



# Sottoli e conserve in olio

- Non hanno una specifica normativa (salvo caso di conserve di sardine, tonno e palamita)
- Devono attenersi alle disposizioni generali etichettatura
- Il Reg. UE 2104/2022 fa comunque delle precisazioni nel momento in cui gli oli vengono utilizzati in altri prodotti alimentari



# Oli di oliva nei prodotti alimentari

- Solo gli oli di cui all'articolo 1, lettera b) [olio di oliva vergini ed extra vergini, oli di oliva e di sansa di oliva] possono essere incorporati in altri prodotti alimentari.
- Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente in olio di oliva, in particolare i prodotti di cui ai Reg. CEE 2136/89 e 1536/92 (conserve di sardine, tonno e palamita), e se la presenza di oli di cui all'articolo 1, lettera b), è evidenziata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio\* rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

\*può essere sostituita dalla percentuale di olio aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l'aggiunta dell'indicazione: «percentuale di materie grasse».



# Oli di oliva nei prodotti alimentari

TONNO ALL'OLIO DI OLIVA

INGREDIENTI:

- *Thunnus albacares* (tonno a pinne gialle)(80%)
- Olio di oliva (16%)
- Sale

**Taralli**  
CON  
OLIO EXTRA VERGINE  
DI OLIVA  
...%

**CREMA di FUNGHI PORCINI**  
all'Olio di Oliva ...%



# Indicazione doppio peso (?)

*“Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento”.*

Obbligo di indicare quantità totale e peso netto sgocciolato  
-> **Doppia indicazione: ... g e peso netto sgocciolato: ... g**



**Tuttavia, l'olio (di oliva e non) non è considerato «liquido di copertura», dunque la regola del doppio peso è applicabile a titolo volontario.**



# Dichiarazione nutrizionale

*“Per gli alimenti confezionati in un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)”?*

*Da valutare in base al prodotto, ma “in ogni caso, la dichiarazione nutrizionale deve indicare in modo chiaro se si riferisce al prodotto sgocciolato o al prodotto nella sua interezza”.*

**INFORMAZIONI NUTRIZIONALI**  
Valori medi per 100 g  
di prodotto sgocciolato



# ETICHETTATURA AMBIENTALE



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale degli imballaggi

«Tutti gli imballaggi sono opportunamente etichettati [...] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi»



Cosa?

Codifica alfanumerica del materiale + indicazioni raccolta

Come?

...

Chi?

B2B e B2C, mercato nazionale

Quando?

Dal 1° gennaio 2023



# Etichettatura ambientale



# Etichettatura ambientale

**Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022**, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

[https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee\\_guida\\_etichettatura\\_ambientale\\_27.09.2022.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf)



*Ministero della transizione ecologica*

**Linee Guida  
sull'etichettatura degli  
imballaggi ai sensi dell'art.  
219 comma 5 del D.Lgs.  
152/2006 e ss.mm**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

*«I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo Informazioni per raccolta e smaltimento degli imballaggi in raccolta differenziata»*

- Imballaggi primari, secondari e terziari
- **Obbligatoria del 1° gennaio 2023**, con possibilità di smaltire le **scorte\***
- B2C e B2B
- Mercato nazionale

---

\* Ossia di imballaggi, pieni o vuoti, privi dei requisiti al 31/12/2022. Da dimostrare effettiva immissione in commercio/etichettatura (es. documenti di acquisto merce/ lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta).

# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MONOCOMPONENTE



## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Si considera **separabile manualmente** una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (es. forbici, coltelli, etc.).

Le informazioni sono da riportare per ciascuna componente separabile manualmente.



# Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE



BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	PVC 3	C/LDPE 90
VETRO	PLASTICA	PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

## OBBLIGATORIE

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> **B2B e B2C**
- Indicazioni per la raccolta -> **B2C**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	PVC 3	C/LDPE 90
VETRO	PLASTICA	PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

### ALTAMENTE CONSIGLIATE

- Identificazione del componente separabile manualmente
- Invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

- La Decisione è strutturata in 7 allegati (plastica – carta e cartone – metalli – legno – tessili – vetro – composti)
- Il codice è costituito da un'abbreviazione e da un numero (es. per la carta «PAP 22»))

## ALLEGATO III

### Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

## ALLEGATO VI

### Sistema di numerazione e abbreviazioni (!) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

## COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

### COMPOSTO

«l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio»

### REGOLA DEL 5%:


- peso del materiale non prevalente <5% del peso totale dell'imballaggio: si considera MONOMATERIALE (All. da I a VI della Decisione)
- peso del materiale non prevalente >5% del peso totale dell'imballaggio: si considera COMPOSTO (All. VII della Decisione)



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

## COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

Es. confezione costituita da plastica (materiale prevalente) e carta



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

## COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

### ALLEGATO VII

#### Sistema di numerazione e abbreviazioni (\*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(\*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/ ).




# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

C/materiale prevalente in peso + numero della combinazione

Es. capsula costituita da plastica (PVC) e alluminio (>5%)



Verifica le disposizioni del tuo comune



# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es. etichetta non separabile manualmente dalla bottiglia, il tappo anti rabbocco, il versatore), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale -> bottiglia).

Es. bottiglia con etichetta NON separabile manualmente

**BOTTIGLIA**

GL 71

RACCOLTA VETRO

Verifica le disposizioni del  
tuo Comune



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale



# Responsabilità

- i **produttori** degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio avendo contezza della sua effettiva composizione

MA

- gli **utilizzatori** spesso definiscono grafica e layout dell'etichettatura finale e forniscono le informazioni al consumatore



**RESPONSABILITÀ CONVIDISA**



# Modalità grafica



Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.

Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



# Modalità grafica



# Modalità grafica



Indicazioni su tappo

+



Indicazioni su capsula



+

Indicazioni su bottiglia

OPPURE



Indicazioni su corpo principale/etichetta/  
imballaggio di presentazione



# Modalità grafica

**È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).**

In questi casi è opportuno che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento  
scannerizza il codice QR



# Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

Novità

TUTTE

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO